

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

- a) due locali in Via Borremans 8 in Caltanissetta, per il periodo di anni sei dal 19.2.2007 al 30.4.2008 al canone convenuto di € 10.000,00 e, rappresentata da NATOLI SALVATORE, li subaffittasse poi all' ARAM - di cui SAUTA era legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto - per lo stesso periodo, al canone annuo di € 70.000,00 Iva inclusa, con un ricarico del 660%, così appropriandosi della somma di euro € 66.000,00 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui SAUTA aveva la diretta disponibilità e la gestione;
- b) il locale ad uso ufficio sito in Agrigento via Lombardia, primo piano, per il periodo di anni sei con inizio dall'1.3.2007 al 28.2.2013, al canone convenuto di € 14.400,00 annui e, formalmente rappresentata da NATOLI SALVATORE, lo subaffittasse poi all' ARAM - di cui SAUTA era legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto - per lo stesso periodo, al canone annuo di € 24.000,00 così appropriandosi della somma di euro € 15.600,00 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione;
- c) n.1 aula didattica ed un locale in Via Borremans 8 in Caltanissetta, per il periodo di anni sei dal 15.10.2007 al 30.10.2008 al canone convenuto di € 7.000,00 e, formalmente rappresentata da NATOLI SALVATORE, li subaffittasse poi all' ARAM - di cui SAUTA era legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto - per lo stesso periodo, al canone annuo di € 49.500,00 Iva inclusa, con un ricarico di oltre il 600%, così appropriandosi della somma di euro € 42.500,00 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione;
- d) un immobile sito in Agrigento in via Regione Siciliana n.51/b piano terra a partire dal 1.3.2008 al canone convenuto di € 20.000,00 annui oltre Iva e, rappresentata da Saglimbeni Roberta, li subaffittasse poi all' ARAM - di cui SAUTA era presidente e BARTOLONE legale rappresentante ed in tale veste interveniva nell'atto di subaffitto - per lo stesso periodo, al canone annuo di € 16.000,00, così appropriandosi della somma di euro 5000 denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione;

i proventi illeciti pervenivano poi al SAUTA attraverso erogazioni della società SICILIA SERVICE avvenute in suo favore o in favore di ditte da lui gestite, grazie all'intervento consapevole di GALLETTI che ne teneva la contabilità e ne garantiva la gestione occulta.

In Messina il 13.11.2008, data di incasso della fattura

9) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 640bis c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, concorreva con SAUTA Elio, per il quale si procede separatamente, affinché questo con artifici, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dell'ente ARAM dalle quali non era possibile desumere l'interposizione e dunque l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla riconducibilità a terzi estranei dei rapporti di locazione instaurati, nonché alla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato ed ai criteri di economicità e buona amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguisse quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto conseguente al meccanismo di interposizione.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2012 data dell'ultima revisione.

10) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81 cpv., 648bis c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo che erano stati compiuti delitti di truffa aggravata, peculato ed altri reati ai danni

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

della regione siciliana, da parte di SAUTA Elio presidente dell'ARAM e da parte di soggetti operanti nell'ambito della società SICILIA SERVICE erogatrice di servizi nei confronti del predetto ente, senza concorrere nei reati predetti, predisponendo atti - ovvero ne compiva personalmente nella qualità di liquidatore della Trinacria srl - affinché fossero realizzate operazioni volte a trasferire denaro provento illecito dalle predette società, ed in particolare:

avendo la consapevolezza della illecita attività svolta da TRINACRIA per avere registrato da commercialista della società l'incasso di fatture emesse per un importo pari ad oltre 150.000 euro, relativo ad operazioni inesistenti di fornitura di beni a Sicilia service (società di cui pure curava la gestione e la contabilità, della quale conosceva dunque l'illiceità dell'agire ed alla quale sapeva il SAUTA essere cointeressato), pagamento comunque effettuato con denaro di provenienza delittuosa, perché oggetto dei delitti di cui ai capi 2) e 3) ai danni della regione siciliana

successivamente nella qualità di liquidatore della società - nonché di commercialista, depositario delle scritture e dei documenti - trasferiva il compendio patrimoniale, ivi compreso il valore del predetto pagamento così compiendo operazioni sul capitale illecito, ed atti comunque volti ad impedire la identificazione della provenienza delittuosa.

In Messina sino al 31.12.2008 data di liquidazione della società.

**GENOVESE Francantonio**

11) Del delitto p. e p. dagli art. 110, 648bis c.p., perché, dopo che erano stati compiuti delitti di truffa aggravata, peculato altri reati ai danni della regione siciliana da parte di soggetti (Schirò Chiara, Cannavò Concetta) operanti per conto di società erogatrici di servizi nei confronti degli enti di formazione professionale (Centro Servizi 2000 srl), compiva operazioni volte a trasferire il denaro proveniente da tali reati, ovvero comunque operazioni su tali proventi tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ed in particolare:

percepiva dalla stessa società - sotto forma di compensi per consulenze in realtà mai rese - le seguenti somme di denaro:

da Schiro Chiara - per conto della Centro Servizi 2000srl - € 91.800,00 ed IVA € 18.360,00 nell'anno 2006; € 47.825,00 ed IVA € 9.565,00 nell'anno 2008, somme provento di truffa e peculato dalla stessa commessi ai danni della Regione Siciliana;

e successivamente trasferiva interamente alla Caleservice SPA, di cui era titolare per il 99,7 %, le medesime somme giustificando i trasferimenti sotto forma di servizi ottenuti dalla predetta Caleservice nel medesimo periodo di tempo, tra cui consulenze fittizie (questa volta passive per un ammontare complessivo pari ad euro 120.000 + IVA annui) e nonchè sotto altre forme (quali fitti di locazioni passive per immobili della società di cui era proprietario ed amministratore di fatto); così di fatto ostacolando la ricostruzione della provenienza illecita delle predette somme e comunque compiendo operazioni sulle stesse volte ad impedirne la identificazione.

In Messina fino al 2012

**GENOVESE - GIUNTA**

12) Del delitto p. e p. dagli art. 110, 648bis c.p., perché, in concorso tra loro, Genovese, dopo che erano stati compiuti delitti di truffa aggravata, peculato altri reati ai danni della regione siciliana da parte di soggetti (Schirò Chiara, Cannavò Concetta) operanti per conto di società erogatrici di servizi nei confronti degli enti di formazione professionale (Centro Servizi 2000 srl) riceveva da GIUNTA Roberto - per conto della Centro Servizi 2000srl - euro 98.800 ( ed IVA E. 19.760) nell'anno 2010, somme in sé provento di truffa e peculato commessi dagli amministratori pro tempore della società ai danni della Regione siciliana;



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

e successivamente trasferiva alla Caleservice SPA, di cui era titolare per il 99,7 % e che di fatto amministrava, le medesime somme giustificando i trasferimenti sotto forma di compensi per servizi ottenuti dalla predetta Caleservice nel medesimo periodo di tempo, tra cui consulenze fittizie (a propria volta ottenute per un ammontare complessivo pari ad euro 120.000 + IVA annui) e locazioni passive; così di fatto ostacolando la ricostruzione della provenienza illecita delle predette somme e comunque compiendo operazioni sulle stesse volte ad impedirne la identificazione.

In Messina, nell'anno 2010

**SCHIRO' Elena - GENOVESE Francantonio- CANNAVO' Concetta**

14) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, la prima nella qualità di legale rappresentante dell'ente LUMEN e dunque incaricata di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, in concorso con CANNAVO' amministratore unico di CALESERVICE srl, si appropriava di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse ( per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) erogando - senza controprestazione e col pretesto di una consulenza mai resa - 18000 euro in favore della CALESERVICE della quale il cognato GENOVESE era amministratore di fatto e socio al 99,97 % ed il marito RINALDI Franco socio allo 0,03%.

In Messina nel 2010

15) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 640bis c.p., perché, in concorso tra loro, SCHIRO' Elena quale rappresentante LUMEN ONLUS , con artifici - consistiti nell' affidare nell'ambito dei progetti IEF2009A0139ed IEF2009CO290 , una consulenza (per elaborazione dati del personale, rapporti Enti Previdenziali, redazione bilancio e compilazione dichiarazioni fiscali) alla CALESERVICE, rappresentata da CANNAVO' Concetta, che era sprovvista di dipendenti e di professionalità idonee all'espletamento -, inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa e l'espletamento della consulenza, per la quale in realtà niente veniva compiuto da CALESERVICE, conseguivano per sé e per il proprio gruppo un ingiusto profitto pari ad euro 18.000, con danno per l'ente pubblico.

In Messina fino al 2013, data dell'ultima nota di revisione.

**GENOVESE Francantonio**

16) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché, al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2007 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 313.117,00.

In Messina nel 2008

17) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2008 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 323.117,00

In Messina nel 2009

18) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché , al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indica-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

va nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2009 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 313.117,00

In Messina nel 2010

19) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché, al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2010 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 408.600,00

In Messina nel 2011

20) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché, al fine di evadere imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse in suo favore da CALESERVICE srl, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a queste imposte riferite ai redditi 2011 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 479.313,00

In Messina nel 2012

21) del delitto p. e p. dagli art. 61 n.2, 81 cpv. c.p., 8 Dlgs 74/2000 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso emetteva documenti relativi ad operazioni inesistenti per consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti anni di imposta, ammontari e beneficiari:

- ANNO 2007 – imponibile € 183.600,00 ed IVA € 36.720,00, nei confronti della s.r.l. GE.IMM.;
- ANNO 2008 – imponibile € 167.224,92 ed IVA € 33.444,98 nei confronti delle s.r.l. Centro Servizi 2000 e GE.IMM.;
- ANNO 2009 – imponibile € 51.000,00 ed IVA € 10.200,00 s.r.l. GE.FIN.;
- ANNO 2010 – imponibile € 228.800,00 ed IVA € 45.760,00, delle s.r.l. Centro Servizi 2000 e GE.IMM.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto anche allo scopo di eseguire il delitto di riciclaggio cui ai capi 11 e 12).

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

**CANNAVO' Concetta**

22) Del delitto di cui all'art.8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della Caleservice srl, al fine di consentire a Genovese Francantonio l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2007 per un ammontare pari a euro 313.117,00.

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

23) Del delitto di cui all'art.8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della Caleservice srl, al fine di consentire a Genovese Francantonio l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2008 per un ammontare pari ad euro 323.117,00

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

24) Del delitto di cui all'art.8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della Caleservice srl, al fine di consentire a Genovese Francantonio l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2009 per un ammontare pari a euro 313.117,00

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

25) Del delitto di cui all'art.8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della GEFIN, al fine di consentire a Caleservice srl l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2010 per un ammontare pari a 100.000 + IVA euro 20.000  
In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

26) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della Caleservice srl, emetteva documenti relativi ad operazioni inesistenti per consentire a terzi di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, per un i seguenti anni di imposta, ammontari e beneficiari:

- ANNO 2008 – imponibile € 33.000,00 ed I.V.A. € 6.600,00 nei confronti della srl Centro Servizi 2000;
- ANNO 2009 – imponibile € 15.000,00 ed I.V.A. € 3.000,00 nei confronti della srl Centro Servizi 2000;
- ANNO 2010 – imponibile € 35.000,00 ed I.V.A. € 7.000,00 nei confronti della srl GE.PAR. ;

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

**CANNAVO' Concetta e SCHIRÒ Chiara**

27) Del delitto di cui all'art. 8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legali rappresentanti della Caleservice srl succedutisi nel tempo, al fine di consentire a Genovese Francantonio l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emettevano fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2010 per un ammontare pari a euro 408.600,00

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

**SCHIRO' Chiara**

28) Del delitto di cui all'art.8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante della Caleservice srl, al fine di consentire a Genovese Francantonio l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2011 per un ammontare pari a euro 479.313,00

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

29) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché nella qualità di amministratore pro tempore di Centro Servizi 2000, al fine di evadere imposte sui redditi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emessi in suo favore da GENOVESE Francantonio, indicava nella dichiarazione annuale 2009 relativa a queste imposte riferite ai redditi 2008 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a € 47.825,00 ed IVA € 9.565,00;

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

**Giunta Roberto**

30) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, perché nella qualità di amministratore pro tempore di Centro Servizi 2000, al fine di evadere imposte sui redditi, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emessi in suo favore da GENOVESE Francantonio, indicava nella dichiarazione annuale 2010 relativa a queste imposte riferite ai redditi 2011 elementi passivi fittizi per un ammontare pari a euro 98.800,00 ed IVA € 19.760,00.

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

31) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000, per avere, nella sua qualità di rappresentante legale di GE.IMM, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per operazioni

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

inesistenti rilasciate da GENOVESE Francantonio, indicato nelle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi, con riguardo alle seguenti annualità:

- ANNO 2007 – imponibile € 183.600,00 ed IVA € 36.720,00;
- ANNO 2008 – imponibile € 122.400,00 ed IVA € 24.480,00;
- ANNO 2010 – imponibile € 52.000,00 ed IVA € 10.400,00;



In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

32) Del delitto di cui all'art. 8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di legale rappresentante di Centro Servizi 2000, al fine di consentire a Caleservice srl l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2010 per un ammontare pari a 95.000 + IVA euro 19.000

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

**SCHIRO' Giovanna - SCHIRO' Chiara,**

33) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 8 Dlgs 74/2000 perché, nella qualità di rappresentanti legali della Caleservice srl, emettevano documenti relativi ad operazioni inesistenti per consentire alla PARIDE s.r.l di evadere le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, per un i seguenti anni di imposta ed ammontari:

- ANNO 2011 – imponibile € 150.000,00 ed IVA € 30.000,00;
- ANNO 2012 – imponibile € 22.000,00 ed IVA € 4.620,00;

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

**GENOVESE – CANNAVO'**

34) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000 perché, nella loro rispettiva qualità di rappresentanti legali (co-amministratori) di GEFIN srl, al fine di evadere le imposte sui redditi, avvalendosi di una fattura per operazioni inesistenti emessa dallo stesso GENOVESE, indicavano nella dichiarazione annuale del 2010 relativa all'anno d'imposta 2009 elementi passivi fittizi pari a € 51.000,00 ed IVA indetraibile € 10.200,00

In Messina accertato il 2 Dicembre 2013.

**SCHIRO' Elena – CANNAVO' Concetta – GENOVESE Francantonio**

35) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 640bis c.p., perché in concorso tra loro CANNAVO' e SCHIRO' quali rappresentanti legali pro tempore della LUMEN ONLUS nel contratto in data 2/1/2006 con cui l'associazione, nell'ambito del progetto IF2006A0123, affidava al CONSORZIO NOE' (rappresentato da FAVAZZO CARMELO, già presidente del consiglio direttivo dell'associazione LUMEN fino al 17/6/2005, sostituito nell'incarico proprio da Cannavo' Concetta) la consulenza per il servizio di qualità per l'anno 2006 con un corrispettivo di € 31.000,00 (trentunomila), con artifici – consistiti nel giustificare tali pagamenti con l'espletamento di consulenze, in realtà mai svolte ed inducendo così in errore la Regione siciliana – in realtà erogavano somme di denaro in favore di FAVAZZO Carmelo quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, caricando sulla Regione i relativi costi; somme che SCHIRO' Elena dapprima provvedeva a liquidare in favore del FAVAZZO (con bonifico tramite Banca Nuova con valuta 17/2/2009) e successivamente portava a rimborso nelle note di revisione, così inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa, così conseguendo per sé e per il proprio gruppo un ingiusto vantaggio con danno per l'ente pubblico.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

In Messina fino al 15/2/2010, data della nota di revisione.

**SCHIRO' Elena - CANNAVO' Concetta - GENOVESE Francantonio**

36) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, Schirò e Cannavò nella qualità di legali rappresentanti pro tempore dell'ente LUMEN, e dunque incaricati di pubblico servizio in quanto gestori dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, si appropriavano di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse (per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e – con la condotta specificata nel capo che precede – li destinavano in favore di FAVAZZO Carmelo in adempimento di un accordo intercorso e quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, nel cui interesse direttamente hanno agito.

In Messina il 17.3.2009

**SCHIRO' Elena - CANNAVO' Concetta - GENOVESE Francantonio**

37) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 640bis c.p., perché Schirò e Cannavò quali rappresentanti legali pro tempore della LUMEN ONLUS nel contratto in data 2/1/2008 affidava al CONSORZIO NOE' (rappresen-  
tato da FAVAZZO CARMELO, già presidente del consiglio direttivo dell'associazione LUMEN (no. 17/6/2005) un incarico di consulenza per i servizi a qualsiasi titolo svolti dalla LUMEN per gli anni 2008-2010 con un corrispettivo annuo di € 19.400,00 ( per un totale di euro 38.800,00) con artifici – consistiti nel giustificare tali pagamenti con l'espletamento di consulenze, in realtà mai svolte ed inducendo così in errore la Regione siciliana – in realtà erogava somme di denaro in favore di FAVAZZO Carmelo, quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, caricando sulla Regione i relativi costi; somme che SCHIRO' Elena dapprima provvedeva a liquidare in favore del FAVAZZO (con bonifici tramite Banca Nuova del 20.2.2009 e del 20.1.2010 di euro 19.400 cadauno) e successivamente portava a rimborso nelle note di revisione, così inducendo in errore la Regione Siciliana circa le effettive giustificazioni della spesa, e conseguendo per sé e per il proprio gruppo un ingiusto vantaggio con danno per l'ente pubblico.

In Messina fino al 2013 data della nota di revisione

**SCHIRO' Elena - GENOVESE - CANNAVO'**

38) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv. 110, 314 c.p., perché Schirò e Cannavò nella qualità di legali rappresentanti pro tempore dell'ente LUMEN, e dunque incaricati di pubblico servizio in quanto gestore dei fondi pubblici destinati alla formazione professionale, si appropriava di denaro pubblico erogato per finalità di pubblico interesse ( per progetti finanziati nell'ambito degli avvisi della regione siciliana) e – con la condotta specificata nel capo che precede – li destinava in favore di FAVAZZO Carmelo in adempimento di un accordo intercorso anche con CANNAVO' e quale corrispettivo per l'acquisizione del controllo dell'ente LUMEN ONLUS da parte di GENOVESE Francantonio e del suo gruppo politico di riferimento, nel cui interesse direttamente ha agito.

In Messina fino al 20.1.2010

**SCHIRO' Elena - GIUNTA Roberto - SCHIRO' Giovanna - GENOVESE Francantonio - RINALDI**

39) Del delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 314 c.p., perché, in concorso tra loro, SCHIRO' Elena nella qualità di legale rappresentante dell'ente LUMEN, e dunque incaricata di pubblico servizio in quanto gestore

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

dei fondi destinati alla formazione professionale, distraeva i fondi e i beni dalle finalità pubbliche per le quali erano stati erogati (relativi a progetti finanziati dalla regione siciliana) e li distraeva a vantaggio della CALESERVICE s.r.l. - rappresentata dalla sorella SCHIRO' Giovanna e da GIUNTA Roberto e di cui il cognato GENOVESE e il marito RINALDI erano formalmente titolari di quote, il GENOVESE anche amministratore di fatto - facendo sì che se ne appropriassero in modo sistematico e in particolare:

SCHIRO Elena *dovendo utilizzare il denaro pubblico per locare un immobile da adibire ai corsi di formazione* anziché rivolgersi al mercato per conseguire il prezzo più conveniente per l'ente, prendeva in locazione da GIUNTA Roberto, quale rappresentante della CALESERVICE s.r.l., - società controllata da Genovese Francantonio, che di fatto ne aveva la gestione, una porzione di appartamento sito in Messina via T.Cannizzaro 9 is.224 posto al 5° piano int.13 scala A zona I, categ.A/10, censito al catasto fabbricati di Messina al fg.228,particella 261,sub32, per un canone annuo convenuto in € 80.400 (67.000,00 oltre iva), poi rettificato in € 67.000 iva inclusa con scrittura integrativa depositata il 28/6/2011 cifra del tutto esorbitante dalle stime di mercato, in base alle quali avrebbe dovuto quantificarsi in E 28.000 Iva inclusa, così determinando per se e per le società espressione del gruppo politico di appartenenza la appropriazione di una somma oscillante tra euro 52.000 ed euro 39.000 annui, denaro pubblico destinato all'attività di formazione e di cui lo stesso aveva la diretta disponibilità e la gestione.

In Messina dal Giugno 2011 .

**SCHIRO' Giovanna - GENOVESE Francantonio**

40) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 314 c.p., SCHIRO' Elena, nella qualità di legale rappresentante della LUMEN, e dunque incaricato di pubblico servizio, dovendo prendere in locazione un immobile per lo svolgimento di corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Siciliana, anziché rivolgersi al mercato, utilizzando denaro pubblico, prendeva in locazione ad un canone eccedente i prezzi di mercato, l'immobile sito in questa via Tommaso Cannizzaro 9 - is. 224 posto al 5° piano int. 13 scala A zona I, categ. A/10, censito al catasto al fg. 228, particella 261, sub 32 - di proprietà di Caleservice, in concorso con la sorella Schirò Giovanna che era legale rappresentante della società e con il cognato Genovese Francantonio, proprietario delle quote societarie ed amministratore di fatto, e così si appropriavano di denaro pubblico per un importo non inferiore ad euro 98.23, corrisposto dal Giugno 2011 al Dicembre 2013, pari alla differenza tra il canone annuo di importo pari a euro 67.000 e la corretta stima di mercato pari ad euro 28.705, riferito ad un immobile condiviso con altri nove enti di formazione, tutti direttamente o indirettamente riconducibili all'area di influenza del gruppo politico-familiare facente capo al GENOVESE.

In Messina fino al Dicembre 2013

40bis) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 640 bis c.p., perché nelle qualità di cui al capo che precede SCHIRO' Elena, con artifici, - consistiti nella formazione di comunicazioni e rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione da parte del GENOVESE e di CALESERVICE - inducendo in errore l'ente pubblico in ordine alla correttezza dei rapporti di locazione instaurati ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona amministrazione, conseguivano quale ingiusto profitto per la società proprietaria del citato immobile il finanziamento (sotto forma di anticipi e di saldi di denaro pubblico) e le maggiori somme derivanti dalla ingiusta lievitazione dei canoni d'affitto, e dalle differenze dai prezzi di mercato, per un importo pari ad euro 98.235.

In Messina fino al Dicembre 2013

Tribunale di Messina. Sezione dei giudici per le indagini preliminari**DI LORENZO - IMBESI - LA MACCHIA - GENOVESE - RINALDI - FAZIO Domenico, GIUNTA Roberto, LA FAUCI Giandomenico e CHIAIA Liliana**

41) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 640bis c.p., perché in concorso tra loro, LA MACCHIA quale gestore di fatto dell'ente per conto di GENOVESE e RINALDI, DI LORENZO e IMBESI quali presidenti e presidente dell'ente di formazione ENFAP, con artifici e raggiri, - consistiti nel consentire che i dipendenti FAZIO Domenico, GIUNTA Roberto, LA FAUCI Giandomenico e CHIAIA Liliana risultassero formalmente al loro posto di lavoro, mentre in realtà gli stessi erano distaccati nello svolgimento di funzioni private (segreteria politica in favore degli onorevoli GENOVESE e RINALDI) - inducendo in errore gli organi regionali mediante false attestazioni e rendicontazioni circa lo svolgimento di attività lavorativa presso gli enti di formazione, conseguivano un ingiusto profitto rappresentato dalla percezione delle anticipazioni e dei saldi erogati dalla Regione all'ENFAP per il pagamento con denaro pubblico degli stipendi dei dipendenti senza che gli stessi avessero prestato regolare servizio.

In Messina dall'ottobre 2010 al giugno 2013 per FAZIO Domenico dal 05.10.2012 al 21.12.2012; per LA FAUCI Roberto, dal 05.10.2012 al 31.12.2012 e dal 01.01.2013 al 30.06.2013; per GIUNTA Roberto dal 05.10.2012 al 28.11.2012; per CHIAIA Liliana dal 05.10.2012 al 19.12.2012.

**CAPONE Carmelo - CAPONE Natale**

42) del delitto p. e p. dagli Artt. 81 cpv cp; 110, 314 cp; perché, in concorso tra loro e con CALIRI Giuseppe più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualifiche:

- CAPONE Carmelo, quale legale rappresentante dell'Associazione ANCOL ed incaricato di pubblico servizio, poiché gestore di fondi pubblici stanziati dalla Regione Sicilia allo scopo di realizzare corsi di formazione, e già oggetto di trasferimento - a titolo di anticipo sul totale - a beneficio dell'ANCOL (con riferimento a tutti i contratti);
- CALIRI Giuseppe, quale rappresentante della "Associazione Pianeta Verde" in sede di stipula del contratto del 1.4.2008 e al tempo stesso dipendente dell'ANCOL;
- CAPONE Natale, quale rappresentante legale della "Associazione Pianeta Verde", fratello di CAPONE Carmelo;

si appropriavano di somme di danaro di cui l'ANCOL medesima - nella persona dell'incaricato di pubblico servizio e legale rappresentante CAPONE Carmelo - aveva la disponibilità per ragione del servizio; segnatamente, l'ANCOL e la "Associazione Pianeta Verde" stipulavano dei contratti aventi ad oggetto il noleggio di attrezzature e materiali finalizzati allo svolgimento dei corsi di formazione progettati dall'ANCOL medesima, pagando corrispettivi, a beneficio di "Pianeta Verde", pari a complessivi € 86.628,44 - a fronte di euro € 33.350 risultanti formalmente dalle fatture per l'acquisto dei beni oggetto del noleggio da parte di PIANETA VERDE - cifra da far ritenere comunque del tutto incongruo il canone di noleggio quand'anche lo stesso fosse effettivamente avvenuto (con una maggiorazione pari al 549% rispetto al prezzo di mercato) e dunque tale da produrre una appropriazione del denaro pubblico destinato alle finalità formative, in relazione ai progetti finanziati dalla Regione, garantendo un'ingiusta locupletazione alla società Pianeta Verde, diretta espressione del gruppo politico-familiare che gestiva l'ANCOL.

In Messina fino al 22.3.2011 data dell'ultima fattura

43) Del delitto p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81cpv. 110, 640bis c.p., perché con artifici, - consistiti nella formazione di rendicontazioni infedeli dalle quali non era possibile desumere l'illecita locupletazione, - inducendo in errore la regione siciliana in ordine alla correttezza dei rapporti negoziali instaurati ed alla assenza di conflitto d'interesse, nonché sulla rispondenza dei canoni ai prezzi di mercato e sui criteri di economicità e buona

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

amministrazione, e così giustificando gli anticipi già percepiti prima dell'avvio dei progetti, conseguivano quale ingiusto profitto il finanziamento dei progetti a seguito della rendicontazione e le maggiori somme di cui al capo che precede derivanti da servizi mai resi, ovvero resi con sproporzionata lievitazione dei canoni di noleggio.

Commettendo il fatto allo scopo di conseguire il profitto e l'impunità per il delitto di peculato.

In Messina nel 2013 data dell'ultima revisione.

**MESSINA**

44) Del delitto di cui all'art. 2 Dlgs 74/2000 perchè, nella qualità di rappresentante legale della TOURIST FERRY BOAT S.p.a. società incorporante della GE.PAR. S.r.l (in data 13/04/2010), per aver, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, con riguardo alla seguente annualità:

- ANNO 2010 - imponibile € 35.000,00 ed IVA € 7.000,00;

**DE GREGORIO Orazio, RINALDI Francesco, PIRAINO Paola**

45) per aver, nella loro rispettiva qualità di rappresentanti legali della srl PARIDE, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicato nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, con riguardo, rispettivamente, alle seguenti annualità:

- ANNO 2011 - imponibile € 150.000,00 ed IVA € 30.000,00;
- ANNO 2012 - imponibile € 22.000,00 ed IVA € 4.620,00.

**SICILIA SERVICE s.r.l.**

46) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, del reato di cui al capo 3 - come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commesso da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

**NAPI SERVICE s.r.l.**

47) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 4,5,6 come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commessi da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

**CALESERVICE s.p.a.**

48) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipote-



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

tico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, del reato di cui al capo 40 come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commesso da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti e/o esercenti anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

49) illecito di cui all'art. 25 octies del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 648bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 11 e 12, come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commesso da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti e/o esercenti anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

**CENTRO SERVIZI s.r.l.**

50) illecito di cui all'art. 25 octies del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 648bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 11 e 12, come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commesso da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti e/o esercenti anche di fatto la gestione ed il controllo dello stesso

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

**LUMEN**

51) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui ai capi 35,37 come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commessi da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

**ENFAP**

52) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, dei reati di cui al capo 41 come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commesso da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

**ANCOL**

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

53) illecito di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 231/2001, in relazione all'art. 640bis c.p., perché non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o, comunque, non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza di un ipotetico modello organizzativo predisposto al fine di prevenire la commissione di reati, rendeva possibile la realizzazione, nel suo interesse o a suo vantaggio, del reato di cui al capo 43 come da imputazioni, sopra riportate e da intendersi qui richiamate - commesso da soggetti in posizione apicale nell'ambito degli enti

In Messina, nella date indicate nei singoli capi su citati

vista l'istanza depositata dai pubblici ministeri dott.ri Ardita, Falvo, Monaco e Todaro in data 28/12/2013 con la quale si chiede:

per tutti i reati ad eccezione del capo 34), l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di: 1) **GENOVESE Francantonio**, 2) **LAMACCHIA Salvatore**, 3) **GIUNTA Roberto**, 4) **SAUTA Elio**; l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di: 5) **FAZIO Domenico**, 6) **SCHIRO' Elena**, 7) **SCHIRO' Giovanna**, 8) **GALLETTI Stefano**, 9) **CANNAVO' Concetta**, 10) **POZZI Giuseppina**, 11) **IMBESI Liliana**, 12) **CAPONE Carmelo**, 13) **CAPONE Natale**.

nonché il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. finalizzato alla confisca per equivalente, ai sensi dell'art. 322-ter del c.p., nonché ai sensi degli artt. 53 c. 19 d.lgs. n. 231/2001, relativamente ai valori corrispondenti al profitto dei reati innanzi rubricati, nei confronti degli indagati e per gli importi specificati come segue, da conseguire una sola volta:

Capi 2/3: Sicilia Service s.r.l. - SAUTA - LO PRESTI - NATOLI - GALLETTI € 400.000

Capo 5: POZZI - SAUTA - LO PRESTI NAPI Service s.r.l.: € 76.350

Capo 6: POZZI - SAUTA - LO PRESTI NAPI Service s.r.l € 350.000

Capo 7: SAUTA - FELICOTTO € 100.000

Capo 11: Genovese - Centro Servizi s.r.l. - CALESERVICE S.p.a. € 139.625

Capo 12: Genovese - Giunta - Centro Servizi s.r.l. - CALESERVICE S.p.a € 98.800,00

Capi 35/36: SCHIRO' Elena - CANNAVO' - Lumen € 31.000

Capo 37/38: SCHIRO' Elena - GENOVESE € 38.800

Capo 37: LUMEN € 38.800

Capo 39: SCHIRO' Elena - GIUNTA - GENOVESE - SCHIRO' Giovanna - RINALDI € 39.000

Capo 40: SCHIRO' Giovanna - Genovese € 128.652,00

Capo 43: CAPONE Carmelo - CAPONE Natale € 53.000

E per i reati tributari, per gli importi quantificati dalla Guardia di Finanza così di seguito specificati:

- GENOVESE Francantonio: € 16.830,00 (I.Re.S.);
- CANNAVO' Concetta: € 16.830,00 (I.Re.S.);
- SCHIRO' Giovanna: € 68.875,00 (€ 29.000,00 - I.V.A. ed € 39.875,00 - I.Re.S.);
- SCHIRO' Chiara: € 140.246,00 (€ 56.925,00 - I.V.A. ed € 83.321,00 - I.Re.S.);
- GIUNTA Roberto: € 234.203,00 (€ 94.360,00 - I.V.A. ed € 139.843,00 - I.Re.S.);
- FELICOTTO Graziella: € 71.371,00 (€ 27.925,00 - I.V.A. ed € 43.446,00 - I.Re.S.);
- CAMBRIA Francesco: € 16.625,00 (€ 7.000,00 - I.V.A. ed € 9.625,00 - I.Re.S.);
- DE GREGORIO Orazio: € 71.250,00 (€ 30.000,00 - I.V.A. ed € 41.250,00 - I.Re.S.);
- RINALDI Francesco: € 81.920,00 (€ 34.620,00 - I.V.A. ed € 47.300,00 - I.Re.S.);
- PIRALNO Paola: € 10.670,00 (€ 4.620,00 - I.V.A. ed € 6.050,00 - I.Re.S.).

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

- CANNAVO' Concetta: € 118.000,00 (Imposta sul Valore Aggiunto);
- SCHIRO' Giovanna: € 73.800,00 (Imposta sul Valore Aggiunto);
- GENOVESE Francantonio: € 542.400,00 (€ 189.800,00 – Imposta sul Valore Aggiunto ed € 352.600,00 – Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche).

Inoltre che venga avanzata, ai sensi dell'art. 68 Cost., richiesta di autorizzazione alla esecuzione della misura nei confronti di Genovese Francantonio alla Assemblea Legislativa di appartenenza Camera dei Deputati.

## OSSERVA

Le vicende di cui al presente procedimento costituiscono un'evoluzione di quelle già esaminate nell'ambito del medesimo procedimento – con l'ordinanza del 9/7/2013, mediante la quale è stata applicata misura cautelare nei confronti di 10 indagati<sup>1</sup> per reati di truffa aggravata, peculato e associazione per delinquere, nonché misura interdittiva nei confronti di un undicesimo indagato<sup>2</sup> per violazione del segreto d'ufficio. Nei confronti dei medesimi indagati risulta in atto pendente processo in primo grado di giudizio.

Tali fatti, ai fini cautelari che qui interessano, possono considerarsi pacificamente associati, atteso che la ricostruzione operata in sede di ordinanza cautelare non è stata contestata dagli indagati, i quali, nella quasi totalità, in sede di interrogatorio di garanzia, non hanno offerto una diversa ricostruzione dei fatti, avvalendosi della facoltà di non rispondere; la ricostruzione, poi, è stata integralmente confermata – in fatto – prima dal Tribunale del Riesame, poi, a quanto si apprende, anche dalla Corte di Cassazione, che nei confronti dell'indagata D'Urso Daniela, pur rimettendo al Tribunale del riesame in punto di esigenze cautelari, ha ritenuto la piena sussistenza dei gravi indizi. Quanto alle altre posizioni, a quanto pare, i ricorsi avverso le ordinanze del Tribunale del riesame sono stati dichiarati inammissibili per venir meno dell'interesse.

In proposito, sin d'ora, appare necessario evidenziare che, a quanto si apprende, nei confronti di tutti gli imputati, in sede di dibattimento, è stata revocata la misura sull'assunto del venir meno delle esigenze cautelari.

Pertanto la presente ordinanza si innesta sullo schema della precedente, della quale ampi frammenti vengono parafrasati onde dare conto del contesto in cui si inseriscono le ulteriori vicende, altri rielaborati alla luce delle evoluzioni investigative e della, conseguente, nuova prospettiva. Per una più agevole comprensione, inoltre, in appendice si riportano i capi di imputazione relativi a detta ordinanza per la parte che qui interessa.

Va tuttavia precisato che, con riferimento alla prima parte delle indagini sfociate nell'ordinanza del 9/7/2013, la Procura ha ritenuto di dovere trasmettere, sostanzialmente, solo alcune consulenze, talune informative e alcuni documenti. Per quanto incompleto, tale materiale appare allo stato sufficiente, ai fini della gravità indiziaria, per la ricostruzione dei fatti presupposti.

Va altresì evidenziato che la presente ordinanza non può che risentire, oltre che della frammentarietà, anche dell'incompletezza delle indagini, le quali, come sottolineato dalla Guardia di Finanza nell'ultima informativa presente in atti, datata 2/12/2013, sotto il profilo finanziario e tributario sono ancora in corso, così come ancora in corso sarebbe, verosimilmente, la consulenza contabile, come si intuisce dal fatto che la relazione depositata viene qualificata come "preliminare".

<sup>1</sup> SAUTA Elio, FELICOTTO Graziella, SCHIRO' Chiara, CANNAVO' Concetta, LO PRESTI Natale, BARTOLONE Nicola, CAPONE Carmelo, CAPONE Natale, CALIRI Giuseppe e D'URSO Daniela

<sup>2</sup> ISAJA Carlo

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari**§ 1 Premessa**

Il procedimento, stimolato da servizi giornalistici e varie dichiarazioni di esponenti, politici e non, si è concentrato, inizialmente, sulle attività di tre enti, formalmente senza scopo di lucro, costituiti al fine di organizzare – avvalendosi unicamente di risorse pubbliche – corsi di formazione professionale, asseritamente finalizzati, nella sostanza, ad agevolare l’inserimento dei discenti nel mondo del lavoro. Nel prosieguo delle indagini il procedimento ha esteso le sue attenzioni ad altri enti cosiddetti di formazione, accomunati dall’essere di fatto riconducibili al medesimo centro di interesse.

Le indagini hanno sofferto di una sorta di frammentazione, derivante anche dal caos normativo ed organizzativo della Regione Siciliana e delle strutture regionali deputate alla gestione della “formazione” nonché della palese, e spesso colpevole, inadeguatezza del sistema dei controlli. Hanno sofferto, pertanto, dell’ostruzionismo opposto da taluno degli indagati, che, come si vedrà in seguito, ha espressamente e deliberatamente omissis di fornire documentazione, o rassegnato informazioni incomplete e fuorvianti. Di talchè notizie e documenti che avrebbero dovuto essere immediatamente disponibili, spesso non sono stati reperiti o sono stati forniti in maniera incompleta.

Gli accertamenti, supportati dall’analisi di documentazione contabile, dalle consulenze eseguite su richiesta del pubblico ministero, da qualche dichiarazione testimoniale, da qualche interrogatorio e da intercettazioni telefoniche ed ambientali, hanno evidenziato molteplici irregolarità ed anomalie (molte delle quali, peraltro, intuibili già dall’esame della documentazione contabile, cosa che porta a riflettere circa la natura e la capacità del meccanismo di controllo regionale) tali da indurre a ritenere che gli stessi enti finiscano col diventare uno strumento per l’acquisizione e la sottrazione di risorse pubbliche. Circostanza della quale appariva pienamente consapevole Albert Ludovico, direttore generale del dipartimento “Formazione” della Regione Siciliana dal 23/2/2011 al 22/11/2012, il quale, nel corso di una conversazione con tale Miroddi Salvatore, responsabile dell’ente ECAP di Messina, commentava come i rendiconti degli enti di formazione fossero di norma *fasulli*, come le ore di formazione fossero eccessive rispetto al reale fabbisogno e come frequentemente gli enti, in realtà, non avessero gli allievi dichiarati<sup>3</sup>.

In proposito va detto che le tecniche impiegate risultano spesso per nulla sofisticate e, al tempo stesso, apparentemente, sistematiche; di talchè non può escludersi che analogo risultato si otterrebbe analizzando la situazione della maggior parte degli altri enti ed organizzazioni impegnati in questo settore.

<sup>3</sup> Conversazione progressivo n. 1308 10/01/2013 alle ore 10:33.44 (RIT PM 1088/12) sull’utenza telefonica omissis, intestata a ALBERT Ludovico, nato a Torino il 26/09/1951, verso l’utenza omissis, intestata all’Ente di Formazione ECAP Messina, in uso MIRODDI Salvatore

A(lbert): *Ma quei rendiconti ...*

M(iroddi): *incomprensibile...*

A: *Quei rendiconti ...tu lo sai ...*

M: *...incomprensibile...ho capito...*

A: *Che sono fasulli...*

M: *Sì!...Ma non è questo il punto...*

...

A: *Ma tu...tu non sei convinto ..che...*

M: *Informati...perchè non chiedi a MARIELLA...incomprensibile...*

A: *Che ci siano...che ci siano...troppe ore...non sei convinto che ci siano troppe ore ...troppe ore di Formazione nel sistema Siciliano!?...E che ci siano molti che gli allievi non li hanno!?...*

...

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Le vicende si collocano nell'ambito dell'attività di formazione professionale che, in Sicilia, viene realizzata dalla Regione – sulla base di finanziamenti propri e statali, ma soprattutto comunitari – per il tramite di enti privati, esercenti una funzione pubblica, ai quali è demandata l'elaborazione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, approvati e interamente finanziati dall'Amministrazione Regionale.

Invero la formazione professionale, presidiata costituzionalmente, rientra tra le specifiche attribuzioni delle Regioni, che svolgono tale attività con propri organi o, stipulando apposite convenzioni, attraverso enti che non perseguono fini di lucro, ovvero attraverso operatori privati. L'attività espletata dagli enti di formazione convenzionati con la Regione, a norma della l. 845/78 e della l.r. 24/76, ha natura pubblicistica.

Il fenomeno assume proporzioni estremamente rilevanti e – come detto, grazie ad un meccanismo di controllo tutt'altro che esemplare e ad un sistema di approvazione dei finanziamenti che, più che sorprendere, talora sconcerta – fornisce l'occasione per la realizzazione di quelli che, nella migliore delle ipotesi, sono sprechi; nella peggiore, sono operazioni sistematiche di sottrazione di denaro pubblico. Del resto la stessa Relazione della Commissione Regionale speciale di indagine e di Studio sulla Formazione Professionale, datata giugno-dicembre 2011 concludeva, sia pure con una certa indulgenza autoreferenziale, che il sistema appare costituito sulla crescita esponenziale della spesa pubblica, indirizzato a creare posti di lavoro, a prescindere dalle esigenze effettive del mercato del lavoro e della qualità dei servizi erogati.

Sul punto, e sempre in via generale, allo scopo di inquadrare il fenomeno, sembra utile richiamare le parole di Albert Ludovico che, pur nella loro evidente approssimazione ed inadeguatezza<sup>4</sup>, hanno sottolineato: come il Piano Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (nell'ambito del quale si colloca la formazione come attività preponderante) per il settennio 2007-2013 prevedesse un budget dell'ordine di 2,1 miliardi di euro; come l'ultimo bando, dallo stesso predisposto, per il finanziamento di progetti in Sicilia, avesse un valore complessivo di 850 milioni di euro su tre anni; di come in Sicilia gli enti accreditati, di solito in base a mera autocertificazione ed in assenza di veri e propri controlli sostanziali, sarebbero addirittura circa 1.600, quasi cinque volte più di quelli accreditati in regioni quali il Veneto; di come le verifiche, normalmente postume, avvengano a distanza di anni dallo svolgimento delle attività e dall'impiego del denaro pubblico.

Lo stesso Albert ha sostenuto di essere stato costretto, avendo assunto l'incarico di direzione, addirittura a blindare gli atti relativi alla formazione dei nuovi bandi, allo scopo di impedire sia interferenze più o meno indebite, che fughe di notizie; nonché di avere incontrato l'opposizione della stessa Commissione Istruzione dell'Assemblea Regionale Siciliana quando aveva preteso di inserire nei bandi la clausola del costo standard, fissato, su base statistica, in euro 135 l'ora per corsista (costo che, peraltro, appare tutt'altro che modesto), in luogo di meccanismi flessibili che, avendo maggiori margini di discrezionalità in ordine agli importi finanziabili, lasciavano più spazio ad operazioni irregolari<sup>5</sup>. In

<sup>4</sup> Tra l'altro appare dubbia la reale misura dell'intento asseritamente collaborativo. In proposito è sufficiente sottolineare la prudenza con la quale lo stesso si esprime al telefono: emblematica la conversazione del 25/12/2012 (conversazione progressiva n. 639 del 25.12.2012 delle ore 12.53.37" -R.I.T. P.M. n. 1088/12- in entrata sull'utenza telefonica omissis, intestata ed in uso a ALBERT Ludovico, dall'utenza telefonica omissis intestato e in uso a LA MACCHIA Salvatore) quando lo stesso suggeriva all'interlocutore di continuare la comunicazione via skype, mezzo di comunicazione che, notoriamente, non è agevolmente intercettabile.

<sup>5</sup> «...Ma dentro per esempio la commissione istruzione dell'assemblea siciliana, molti politici hanno detto "questa roba non s'ha da fare", molti politici hanno detto "questa cosa non s'ha da fare", eh, nella commissione istru-



Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

proposito, pur all'occhio inesperto e grossolano, non può sfuggire come i costi per l'organizzazione di tali corsi – pur prescindendo dai risultati che non pare siano particolarmente lusinghieri – appaiano spesso esorbitanti e, verosimilmente, fuori di ogni logica di mercato.

Come si evince dalla documentazione in atti e dalla relazione redatta dal consulente del pubblico ministero, il “sistema” formazione in Sicilia è, tra l'altro, strutturato secondo un meccanismo di corsi asseritamente di formazione professionale, organizzati da enti e strutture privati, formalmente senza scopo di lucro (come precisato dall'Albert: associazioni senza fine di lucro o, comunque, che agiscano, nello specifico, senza fine di lucro), con costi interamente a carico della collettività (Unione Europea, Stato, Regione) ed esercenti, pertanto, una funzione pubblica.

Come detto l'organizzazione dei corsi, per la parte che qui interessa, è demandata a detti enti che, restando sotto la vigilanza della Regione, esercitano a tutti gli effetti un servizio pubblico.

L'organizzazione dei singoli corsi, ai fini dell'ammissione a finanziamento, deve essere approvata dagli organismi della Regione previa verifica della rispondenza a specifici parametri. Non pare che esista un piano regionale particolarmente accurato volto alla preventiva verifica della maggiore o minore utilità di determinati percorsi formativi ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, sicchè – ma, ovviamente, la questione attiene unicamente a profili di responsabilità contabile e politica – l'approvazione delle iniziative pare – almeno così si comprende dalle parole, tra l'altro, del menzionato Albert – prescindere dalla effettiva convenienza dei progetti formativi proposti e, a maggior ragione, dagli effettivi risultati conseguiti in termini di reale inserimento dei “formati” nel mondo del lavoro. Circonstanza che desta non poche perplessità, sol che si rifletta sulle possibilità di crescita e di sviluppo occupazionale che un impiego razionale ed oculato di tante risorse potrebbe avere in una regione tutt'altro che ricca quale quella siciliana.

Parimenti, secondo quanto riferito dal menzionato Albert, fino ad epoca recentissima, nella valutazione ed approvazione dei costi non sarebbe esistito un sistema di verifica della congruità, nè di standardizzazione dei costi medesimi, di talchè l'Amministrazione, di fatto, avrebbe approvato regimi di costo notevolmente diversi, persino per corsi sostanzialmente identici, con la conseguenza che il costo orario dei corsi, per singolo corsista, avrebbe finito con l'andare da minimi di 71 euro a punte di 241 euro (come, a quanto pare, per taluni dei progetti approvati su richiesta ed a favore dell'Aram); anomalia, del resto, pure segnalata nella Relazione della Commissione Regionale speciale di indagine e di Studio sulla Formazione Professionale, datata giugno-dicembre 2011.

Il finanziamento pubblico risulta sostanzialmente onnicomprensivo: lo stesso, infatti, riguarda sia i costi materiali relativi all'organizzazione dell'attività formativa, ivi compresa la logistica (ammessi a finanziamento secondo specifiche discipline ed a determinate condizioni, di norma in misura non superiore al 20% del totale), sia i costi relativi al personale impiegato per la formazione (i formatori), sia, infine, i costi per i discenti, cioè i soggetti ammessi al corso, di norma disoccupati o inoccupati, ai quali viene riconosciuta una indennità di frequenza che, pur essendo totalmente a carico della Regione (o dello Stato o dell'Unione Europea), viene erogata direttamente dall'ente ammesso al progetto, previo accredito delle relative somme, parte in acconto, parte a saldo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

---

*zione in luogo formale, ci sono i verbali quindi si può andare a vedere; devo dire che io ho avuto un mandato di mettere ordine in questa situazione e quindi sono andato avanti su questa strada...».*

---